



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE COPIA	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
--------------------------------------	---

N. 174 Registro deliberazioni Del 29/06/2023	OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione scientifica (ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i.) tra il Comune di Milazzo ed il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento delle attività di ricerca relative allo studio delle caratteristiche dei reflui urbani durante il periodo della sperimentazione mediante bioaugmentation.
--	---

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 13,00 e segg.
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore		X
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



CITTÀ di MILAZZO

3° SETTORE

"Polizia Locale - Patrimonio – S.I.I. e Protezione civile"
5° Servizio "Servizio Idrico Integrato"

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE n°⁴ del 28-06-2023 2023

IL PROPONENTE: L'Assessore al Servizio idrico Integrato ing. Santi Romagnolo

Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione scientifica (ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i) tra il Comune di Milazzo ed il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento delle attività di ricerca relative allo studio delle caratteristiche dei reflui urbani durante il periodo della sperimentazione mediante bioaugmentation.

PREMESSO che il Comune, nell'ambito delle attività di miglioramento del Servizio Idrico Integrato e della strategia di miglioramento delle qualità ambientale, prevede di dare inizio nel breve termine ad una sperimentazione sul trattamento dei reflui urbani mediante utilizzo di processi di bioaugmentation per la riduzione dei parametri caratteristici lungo la linea fognaria;

DATO ATTO che il Comune per le ordinarie attività di conduzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria si avvale di laboratori qualificati e certificati che effettuano con cadenza predeterminata attività di campionamento ed analisi dei reflui prima e dopo il trattamento depurativo;

DATO ATTO che la sperimentazione oggetto della presente delibera richiede il supporto di un soggetto terzo altamente qualificato che consenta una valutazione obiettiva del beneficio di tale trattamento per le successive valutazioni di impiego su più ampia scala, divulgazione dei risultati ed ulteriori attività di sviluppo;

PRESO ATTO che:

- ❖ il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina ha un'esperienza consolidata in tematiche inerenti le problematiche ambientali e svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della Chimica analitica applicata al monitoraggio ambientale;
- ❖ il Prof. Francesco Crea, Professore Ordinario di Chimica Analitica del Dipartimento CHIBIOFARAM, ha dato la disponibilità a coordinare le varie fasi della suddetta sperimentazione ed a valutare i risultati analitici restituiti attraverso i rapporti di prova dal laboratorio incaricato circa l'efficacia della sperimentazione condotta sui reflui urbani suddetti;

Pagina 1/3

Via Francesco Crispi, 1 – 98057 Milazzo (ME)
P.IVA/Cod. Fisc. 00226540839

☎ 090/9231111 - ✉ protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

CONSIDERATO che l'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. consente alle amministrazioni aggiudicatrici di stipulare accordi di reciproca collaborazione al fine di concorrere alla realizzazione di comuni interessi pubblici e per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione scientifica (ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i) tra il Comune di Milazzo ed il Dipartimento CHIBIOFARAM dell'Università degli Studi di Messina, qui allegato, con la presente deliberazione si intende approvare ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca connessa alla bioaugmentation;

ATTESO che con la sottoscrizione dell'Accordo, il Comune ed il Dipartimento CHIBIOFARAM si impegnano a collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca relative allo studio delle caratteristiche dei reflui urbani durante il periodo della sperimentazione mediante bioaugmentation, con la partecipazione congiunta di personale di ricerca di ambo le Parti;

ACCLARATO l'interesse istituzionale delle Parti di condurre le attività oggetto dell'Accordo, atteso altresì che dalla sua esecuzione non discende la corresponsione di forma alcuna di compenso professionale o di utili in altra forma, ad esclusione del rimborso delle spese vive rendicontate sostenute dal Dipartimento CHIBIOFARAM;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione scientifica allegato alla presente, autorizzando il Dirigente competente alla relativa sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i., pena la nullità dello stesso;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

che la Giunta deliberi

1. di attivare -per le motivazioni espresse in premessa- che qui si intendono integralmente richiamate, un accordo di collaborazione scientifica, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e s.m.i, con il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) per lo svolgimento delle attività di ricerca finalizzata allo studio delle caratteristiche dei reflui urbani durante il periodo della sperimentazione mediante bioaugmentation;
2. di approvare a tal fine l'Accordo di collaborazione scientifica cui allo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando il Dirigente competente alla sottoscrizione dello stesso schema con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i., pena la nullità dello stesso;

3. di consentire che in sede di sottoscrizione dell'Accordo vengano apportate al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale, concordate tra le Parti, dando atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i., con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;
4. di dare atto che il presente Accordo non comporta oneri per il presente Ente, essendo escluso il riconoscimento di alcuna forma di compenso professionale o di utili sotto qualsiasi forma e per le quali potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese vive rendicontate sostenute dal Dipartimento CHIBIOFARAM;
5. di dare atto infine che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nel testo della presente deliberazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in tempi brevi alla stipula dell'Accordo.



Università
degli Studi di
Messina



Città di Milazzo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

il **Comune di Milazzo** (di seguito Comune) con sede in Milazzo, Via F. Crispi n. 1, C.F./P.IVA 00226540839, rappresentato ai fini del presente atto dal _____ nato a _____ il ___/___/_____, n.q. di _____, autorizzato alla stipula del presente atto giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del ___/___/2023

E

il **Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali** (di seguito, CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Via Ferdinando Stagno D'Alcontres, n. 31, rappresentata dal Direttore, Prof. Sebastiano Campagna, domiciliato presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto giusta _____

PREMESSO CHE:

- il *Comune*, nell'ambito delle attività di miglioramento del Servizio Idrico Integrato e della strategia di miglioramento delle qualità ambientale, prevede di dare inizio nel breve termine ad una sperimentazione sul trattamento dei reflui urbani mediante utilizzo di processi di *bioaugmentation* per la riduzione dei parametri caratteristici lungo la linea fognaria;
- tale attività sperimentale, richiede il supporto di un soggetto terzo altamente qualificato che consenta una valutazione obiettiva del beneficio di tale trattamento per le successive valutazioni di impiego su più ampia scala, divulgazione dei risultati ed ulteriori attività di sviluppo;
- il *Comune* per le ordinarie attività di conduzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria si avvale di laboratori qualificati e certificati per le operazioni di controllo previste dalla normativa vigente e che lo stesso laboratorio produrrà i rapporti di prova per il monitoraggio lungo la linea di interesse della suddetta sperimentazione;
- è interesse del *Comune* adoperarsi per il miglioramento delle caratteristiche dei reflui urbani e minimizzare l'impatto che questi hanno sull'ambiente, anche in considerazione dell'elevata valenza turistica e paesaggistica del territorio, attraverso la valutazione del beneficio del suddetto trattamento di *bioaugmentation*;
- il Dipartimento CHIBIOFARAM ha un'esperienza consolidata in tematiche inerenti le problematiche ambientali e svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della Chimica analitica applicata al monitoraggio ambientale;
- il Prof. Francesco Crea, Professore Ordinario di Chimica Analitica del Dipartimento CHIBIOFARAM, ha dato la disponibilità a coordinare le varie fasi della suddetta sperimentazione ed a valutare i risultati analitici restituiti attraverso i rapporti di prova dal laboratorio incaricato

circa l'efficacia della sperimentazione condotta sui reflui urbani suddetti come dettagliato nell'allegato tecnico alla presente convenzione di ricerca

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. consente alle amministrazioni aggiudicatrici di stipulare accordi di reciproca collaborazione al fine di concorrere alla realizzazione di comuni interessi pubblici e per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti;
- il *Comune* è l'ente preposto alla erogazione dei servizi di acquedotto e depurazione delle acque reflue dovendo altresì presidiare le condizioni di sicurezza e salubrità del territorio;
- il Dipartimento *CHIBIOFARAM* dell'Università degli Studi di Messina (UNIME), ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'*UNIME* "l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative;
- l'*UNIME* garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo
- il Dipartimento *CHIBIOFARAM* per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- uno dei compiti fondamentali del Dipartimento *CHIBIOFARAM* nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- è interesse delle parti condurre congiuntamente le suddette attività per le rispettive finalità istituzionali;

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - (Premesse e Finalità dell'Accordo)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo, vincolando le Parti.

Il presente Accordo è finalizzato a dare esecuzione a specifiche attività tra le strutture organizzative del *Comune* e del Dipartimento *CHIBIOFARAM*.

Le attività di cui al presente Accordo sono rappresentate, in via esemplificativa e non esaustiva, da studi e ricerche, piani, programmi e progetti condotti in collaborazione tra il *Comune* ed il Dipartimento *CHIBIOFARAM* al fine di attuare, monitorare e comunicare progetti di sviluppo

tecnologico e innovazione orientati al perseguimento di politiche di sostenibilità ambientale e salvaguardia dei beni ambientali e naturali.

ART. 2 - (Oggetto)

Con la sottoscrizione della presente Accordo, il *Comune* e il Dipartimento *CHIBIOFARAM* si impegnano a collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca relative allo studio delle caratteristiche dei reflui urbani durante il periodo della sperimentazione mediante *bioaugmentation*, la partecipazione congiunta di personale di ricerca di entrambe le Parti, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, parte integrante della presente Accordo.

ART. 3 - (Responsabili e personale coinvolto)

Le parti convengono di designare i seguenti responsabili dell'esecuzione della presente Accordo:

- Prof. Francesco Crea, per il Dipartimento CHIBIOFARAM;
- P.I. Chimico Alfredo ROMAGNOLO, per il Comune.

Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare o integrare i suddetti responsabili anche in ragione di possibili futuri sviluppi secondo quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 4 - (Prodotti dell'attività di ricerca)

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 sarà articolata in attività di laboratorio e studio e, ove occorra, in sopralluoghi.

In particolare, il Dipartimento *CHIBIOFARAM* fornirà indicazioni e linee guida che dovranno essere rispettate dal *Comune*, e per esso dai laboratori autorizzati dallo stesso contrattualizzati, per il campionamento delle acque reflue ed i relativi dati caratteristici da analizzare.

Le attività congiunte tra il Dipartimento *CHIBIOFARAM* ed il *Comune* saranno oggetto di una relazione scientifica con valutazione finale dei risultati conseguiti dall'attività di *bioaugmentation*.

ART. 5 - (Durata e decorrenza della Convenzione)

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed ha una durata di **anni 2**.

In particolare, le prime attività di ricerca e valutazione della sperimentazione delle attività di *bioaugmentation* dovrà concludersi entro il prossimo mese di dicembre 2023.

Nei successivi periodi il Dipartimento *CHIBIOFARAM* ed il *Comune* potranno concordare ed attuare ulteriori implementazioni delle suddette attività e/o ulteriori progetti di ricerca e sviluppo, nell'ambito delle finalità e strategie generali del presente Accordo, anche attingendo a specifici Programmi Comunitari 2021-2027 e/o altri fondi strutturali.

Tutte le attività potranno avere inizio a partire dal giorno successivo alla stipula.

L'Accordo potrà essere prorogato o rinnovato previo apposito atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 6 - (Costi associati alla presente ricerca)

Le attività di cui al presente Accordo non comportano il riconoscimento di alcuna forma di compenso professionale o di utili sotto qualsiasi forma.

Le parti convengono di partecipare con propri mezzi e risorse umane e strumentali per il conseguimento dei comuni obiettivi di cui al presente Accordo.

Previo accordo tra le parti, il *Comune* potrà contribuire al rimborso delle spese vive sostenute dal Dipartimento *CHIBIOFARAM*: tali somme, essendo un contributo di ricerca con rendicontazione delle effettive spese sostenute, saranno da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

ART. 7 - (Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano al rispetto dello svolgimento di tutte le attività come concordate.

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Le Parti si danno reciproca assicurazione che utilizzeranno le migliori competenze, tecnologie e metodologie per svolgere al meglio le ricerche oggetto della presente convenzione e che opereranno al meglio delle loro possibilità per rispettare i tempi previsti per le attività di analisi e consegna dei risultati e delle relative relazioni tecnico-scientifiche.

ART. 8 - (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto della presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra Parte, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei in merito ai comportamenti e alla disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.

Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenute all'osservanza dei Codici di comportamento e dei Patti di Integrità degli Enti Pubblici in vigore nelle rispettive Amministrazioni, che dichiarano di conoscere, e degli obblighi di condotta derivanti.

Inoltre, il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 9 - (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

ART. 10 - (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte, e delle attrezzature che di volta in volta saranno trasportate ed installate, in attuazione della presente Accordo.

ART. 11 - (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 101/2018 di modifica del cd. "Codice Privacy".

ART. 12 - (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni e acronimi) senza espressa autorizzazione.

ART. 13 - (Risoluzione della Convenzione e Recesso)

L'Accordo potrà essere risolto con effetto immediato per mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto.

Il presente Accordo potrà essere risolto a richiesta di ciascuna Parte per inadempienza della controparte.

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante PEC. In tal caso il *Comune* riconoscerà al Dipartimento *CHIBIOFARAM* solo le spese sostenute e documentabili fino a quel momento per le attività strettamente inerenti al progetto previsto dalla convenzione.

ART. 14 - (Proprietà dei risultati della ricerca e Pubblicazioni)

I risultati delle attività di ricerca congiunta saranno di proprietà sia del *Comune* che del Dipartimento *CHIBIOFARAM*, che potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali. Allorché i risultati fossero oggetto di pubblicazione è fatto obbligo ad entrambi i soggetti di citare i ricercatori coinvolti nell'effettivo svolgimento della ricerca come co-autori. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori, ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo; appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti alla titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione, ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non portare a conoscenza di soggetti terzi ogni notizia di carattere riservato riguardante le reciproche organizzazioni e delle quali siano venute a conoscenza in forza della presente collaborazione.

ART. 15 - (Spese ed oneri fiscali)

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Essa è soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dal Comune di Milazzo.

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente.

ART. 16 - (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- Comune di Milazzo con sede in Via Francesco Crispi n. 1, 98057 Milazzo (ME) – PEC: protocollogenerale@pec.comune.messina.it;
- il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Messina con sede in Via Ferdinando Stagno D'Alcontres, n. 31, 98100 Messina - PEC: protocollo@pec.unime.it

ART. 17 - (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 18 - (Foro competente)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria, le Parti potranno agire presso il Foro competente per legge.

Allegati 1 (uno) – Progetto di ricerca

**Il Direttore del Dipartimento CHIBIOFARAM
Università degli Studi di Messina**

Comune di Milazzo


Prof. Sebastiano Campagna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL' ATTO (Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per come recepito nell'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana)

Si esprime parere favorevole.
Milazzo, li 28.06.2023

Il Responsabile del Procedimento
Per. ind. Alfredo Romagnolo



Il Dirigente
(Ing. Giacomo Villari)



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per come recepito nell'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana)

Si esprime parereNON DOVUTO

li,

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE del SETTORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA:

Si attesta che somma di euro viene imputata al codice, intervento, ex Capitolo, del bilancio, gestione.....


NON SI ESPRIME PARERE NON ESSENDO PREVISTA IN DELIBERA ALCUNA SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE


li,


IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano


IL PRESIDENTE


Il Segretario Generale


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30/06/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

<p>La presente deliberazione è copia conforme all'originale.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Segretario Generale _____</p>	<p>La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Responsabile dell'U.O. _____</p>
---	--